



Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 7 luglio 2016¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 1959³ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 42^{ter} cpv. 3

³ L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 42^{sexies} cpv. 1 lett. a

¹ Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

- a. l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42^{ter}, ad eccezione del supplemento per cure intensive (art. 42^{ter} cpv. 3);

¹ FF 2016 6459

² Sarà pubblicato successivamente nel FF.

³ RS 831.20

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.